



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

95 / 2019 del 13/03/2019

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI COMO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI COMO - PROVVEDIMENTI



OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI COMO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI COMO – PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 101/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006" ha completato il processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, è stato previsto lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° Livello (MSA2) di Como presso i locali in locazione di proprietà del Comune di Como, situati in una posizione non baricentrica rispetto al territorio di riferimento da servire;

PRESO ATTO che la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como – Associazione di Promozione Sociale, dal mese di ottobre 2015, si è resa disponibile a collaborare con AREU mettendo a disposizione, in comodato d'uso, alcuni locali della propria sede sita in Como, Via Italia Libera n. 11, da utilizzare come sede operativa per lo stazionamento dell'equipaggio e del predetto MSA2, ponendo a carico di AREU le sole spese straordinarie per adeguare detti locali all'uso della postazione;

VERIFICATO che i predetti locali messi a disposizione da Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como – Associazione di Promozione Sociale, sono stati ritenuti idonei sotto i profili operativi da parte del Responsabile dell'AAT di Como di AREU per ospitare la postazione del MSA2;

CONSIDERATO che la Croce Rossa Italiana ha manifestato la volontà di rinnovare il contratto di comodato d'uso in essere con AREU, approvato con deliberazione Aziendale n. 262/2015, per l'utilizzo dei locali come sede operativa per lo stazionamento dell'equipaggio e del MSA2;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere alla stipula del rinnovo del Comodato d'uso dei locali della sede della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como – Associazione di Promozione Sociale, per anni tre;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusto provvedimento deliberativo di nomina n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il rinnovo del contratto di comodato d'uso tra Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como – Associazione di Promozione Sociale e AREU, da adibire a postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° Livello (MSA2) di Como e dell'equipaggio, nonché di altre tipologie di equipaggi e mezzi destinati comunque al servizio sanitario di emergenza urgenza extraterritoriale;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato ha durata di tre anni, con decorrenza dal giorno 30.10.2018, fatti salvi tutti i pregressi rapporti intercorsi da predetta data tra le parti, posti in essere per evitare di interrompere il servizio pubblico essenziale di soccorso sanitario extraospedaliero;
3. di dare atto che, per l'utilizzo dei locali oggetto del contratto, il Comodante non porrà nessun onere economico a carico del Comodatario per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso dei locali stessi;
4. di dare, altresì, atto che AREU rimborserà al Comodante le sole spese straordinarie per l'adeguamento dei locali oggetto del contratto come postazione MSA2, stimate in massimo Euro 6.300,00 una tantum, che verranno rimborsate da AREU nell'ambito del flusso economico relativo alla rendicontazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA:

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI COMO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, con sede in Como, Via Italia Libera n. 11, C.F./P.IVA 03492670132, in atto rappresentato dal Dr. Matteo Fois, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como – Associazione di Promozione Sociale pro-tempore (di seguito per brevità Comodante o CRI COMO)

E

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU, con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dr. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito per brevità Comodatario o AREU).

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

1. Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario che a tale titolo riceve e accetta, per l'uso consentito per destinazione, parte del seguente immobile sito in Como, Via Italia Libera n. 11, piano terra e primo, composto di n. 4 vani oltre a un posto auto coperto per stazionamento di automezzi di soccorso sanitario, come identificati nella planimetria allegata.
2. Le Parti convengono che i locali oggetto del presente contratto non sono concessi in uso esclusivo.
3. Preso atto che i locali oggetto del presente contratto vengono concessi ad AREU con la sola ed esclusiva finalità della pubblica utilità, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, con sede in Roma Via Toscana n. 12, in atto rappresentata dal Dr. Antonio Arosio, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Croce Rossa Italiana della Lombardia *pro-tempore*, e domiciliato per la carica presso la sede del predetto Comitato Regionale della Lombardia, in Milano, conviene e autorizza, attraverso la sottoscrizione del presente contratto, che i locali in parola siano conferiti da CRI COMO ad AREU.
4. Il Comodatario dichiara di avere visitato, per il tramite del Responsabile dell'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Como, la parte dell'immobile interessata, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche e alle condizioni di cui al verbale di consegna, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
5. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento equipaggio e automezzo del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA), ovvero altre tipologie di equipaggi e mezzi sanitari destinati comunque al servizio di emergenza extraterritoriale, impegnandosi a non destinare i locali in parola a scopi differenti. I predetti locali potranno essere utilizzati dal Comodatario e dai soggetti terzi dallo stesso individuati per l'espletamento del predetto servizio. È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

6. La durata è fissata in anni tre (3) con decorrenza dal 30.10.2018. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuita tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è obbligato a restituire i locali nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'estinzione del presente contratto.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per il Comodante: cp.como@cert.cri.it - per il Comodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

7. Il Comodatario è tenuto a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

8. Il Comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

9. Le migliorie, riparazioni ordinarie o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più tempestivi possibili, vista la destinazione d'uso dei locali, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati direttamente dal Comodante, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione da parte del Comodatario ovvero di chi dallo stesso autorizzato. L'attivazione del servizio manutentivo deve essere effettuata secondo la procedura operativa del Comodante. I costi sostenuti dal Comodante per i predetti interventi di manutenzione ordinaria, verranno fatturati all'ASST Lariana e rimborsati dal Comodatario attraverso la loro esposizione nel flusso di rendicontazione relativo all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

10. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

11. Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute se trattasi di spese straordinarie, necessarie e urgenti.

12. Le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario e corrente uso dei locali sono sostenute direttamente dal Comodante senza che nessun onere economico venga posto a carico del Comodatario.

13. Il Comodatario rimborserà, nell'ambito del flusso economico relativo all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, al Comodante le spese da quest'ultimo sostenute per l'adeguamento dei locali in parola, nel limite massimo concordato pari a Euro 6.300,00.

14. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il Comodante è

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Comodante si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dei locali, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

15. La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Comodatario nell'ambito del rimborso di quanto determinato nel precedente art. 12.

16. Il Presente comodato è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, solo per AREU. La Croce Rossa – Comitato Provinciale di Como, in quanto rientrante tra gli Enti del Terzo Settore, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

17. La cessione ad altri soggetti da parte del Comodatario del contratto potrà avvenire esclusivamente a favore di terzi solo per la finalità di tutela della salute pubblica, attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa acquisizione di parere favorevole del Comodante. Per ogni ulteriore fattispecie è fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. Il Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

18. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

19. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

20. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

21. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Comodante ha il proprio domicilio.

22. Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Data, dell'ultima sottoscrizione

Il Comodante CRI COMO – APS <i>f.to</i> Matteo Fois	CRI Regione Lombardia <i>f.to</i> Antonio Arosio	Il Comodatario AREU <i>f.to</i> Alberto Zoli
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.		
Il Comodante CRI COMO – APS <i>f.to</i> Matteo Fois		Il Comodatario AREU <i>f.to</i> Alberto Zoli



PROPOSTA DI DELIBERA N. 101/2019

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI COMO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI COMO - PROVVEDIMENTI

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 04/03/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)